

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021
353/2021/R/EEL

**DETERMINAZIONI SUL COSTO STANDARD PER LA LOGISTICA INTERNAZIONALE DEL
CARBONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 111/06**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1169^a riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2020, 280/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 280/2020/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 64 e 65, della deliberazione 111/06, stabiliscono i criteri per la determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico in regime ordinario e in regime di reintegrazione dei costi (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);

- ai sensi del comma 64.11, la configurazione del costo variabile riconosciuto che rileva, tra l'altro, ai fini della determinazione dei corrispettivi da riconoscere agli impianti essenziali in regime ordinario e di reintegrazione dei costi include una componente a copertura del costo per il combustibile, comprensivo del costo della materia prima, della logistica internazionale, della logistica nazionale sino all'impianto di produzione che comprende l'unità e delle accise;
- ai sensi del comma 64.12, la componente a copertura del costo per il combustibile di cui al precedente alinea è pari al prodotto tra il consumo specifico del combustibile e la somma, espressa in euro per unità di combustibile:
 - della valorizzazione standard di riferimento relativa al combustibile dell'unità di produzione (di seguito: valorizzazione standard del combustibile);
 - del costo standard per la logistica internazionale, qualora non sia già incluso nella valorizzazione standard del combustibile;
 - del costo standard per la logistica nazionale sino all'impianto di produzione che comprende l'unità in questione, qualora non sia già incluso nella valorizzazione standard del combustibile;
 - dell'accisa vigente per il combustibile dell'unità di produzione interessata;
- nel caso in cui l'unità di produzione sia alimentata con carbone valorizzato con le quotazioni del prodotto *API4 - FOB Richards Bay*, il comma 64.17.1 prevede che il costo standard per la logistica internazionale sia calcolato applicando il nolo *Richards Bay – Rotterdam* reperibile sul *Platts International Coal Report*; con la deliberazione 280/2020/R/eel, detto nolo ha sostituito il nolo *South Africa Richards Bay – Spanish Med*, di cui al *Platts International Coal Report*, dalla data di interruzione della pubblicazione dei valori relativi al nolo *South Africa Richards Bay – Spanish Med*, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione dei corrispettivi, e dal giorno 1 agosto 2020, ai fini della definizione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
- *Platts* ha successivamente interrotto la pubblicazione dei valori relativi al nolo *Richards Bay – Rotterdam*;
- il nolo *Richards Bay – Rotterdam* è reperibile sull'*Argus Freight Report*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla sostituzione della fonte del nolo per la valorizzazione del costo standard per la logistica internazionale del carbone quotato con il prodotto *API4 - FOB Richards Bay*, al fine di tenere conto dell'interruzione della pubblicazione del nolo *Richards Bay – Rotterdam* sul *Platts International Coal Report*;
- per le finalità di cui al precedente alinea, sostituire il nolo *Richards Bay – Rotterdam* reperibile sul *Platts International Coal Report* con il nolo *Richards Bay – Rotterdam* reperibile sull'*Argus Freight Report*, specificando che:
 - a) detta sostituzione ha efficacia dalla data di interruzione della pubblicazione dei valori relativi al nolo *Richards Bay – Rotterdam* sul *Platts International Coal Report*, per il calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione dei corrispettivi di cui ai commi 63.13 (regime di reintegrazione)

- e 64.8 (regime ordinario), e dal giorno 16 agosto 2021, ai fini della definizione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
- b) è comunque fatta salva la possibilità per gli utenti del dispacciamento interessati di esercitare, ai sensi dell'articolo 77, la facoltà di avanzare a Terna istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, tra cui quelle relative alla componente a copertura del costo per il combustibile e per la relativa logistica

DELIBERA

1. di integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - alla fine della lettera a) del comma 64.17.1 sono aggiunte le seguenti parole: “
il nolo *Richards Bay – Rotterdam*, di cui al *Platts International Coal Report*, è sostituito dal nolo *Richards Bay – Rotterdam*, di cui all'*Argus Freight Report*, dalla data di interruzione della pubblicazione dei valori relativi al nolo *Richards Bay – Rotterdam*, di cui al *Platts International Coal Report*, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione dei corrispettivi, e dal giorno 16 agosto 2021, ai fini della definizione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;”;
2. la disposizione di cui al punto 1 fa comunque salva la facoltà degli utenti del dispacciamento interessati di presentare a Terna, ai sensi dell'articolo 77 della deliberazione 111/06, istanza di modifica dei valori delle variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto, tra cui quelle relative alla componente a copertura del costo per il combustibile e per la relativa logistica;
3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle integrazioni indicate al punto 1, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini